

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA

E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE DI ANIMA HOLDING S.P.A.

ANIMA

CHI RISPARMA ANIMA



EMITTENTE Anima Holding S.p.A.	AZIONISTI VENDITORI Lauro Quarantadue S.p.A. Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Prima Holding 2 S.p.A.	COORDINATORI DELL'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA Banca IMI S.p.A. Goldman Sachs International UniCredit Corporate and Investment Banking
--	---	--

JOINT BOOKRUNNER Banca IMI S.p.A. Goldman Sachs International UniCredit Corporate and Investment Banking UBS Investment Bank

RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO Banca IMI S.p.A.
--

CO-LEAD MANAGER Banca Akros S.p.A. MPS Capital Services S.p.A.

SPONSOR UniCredit Corporate and Investment Banking
--

AVVISO

di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento CE 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB 11971/1999, relativo all'Offerta Publica di Vendita di azioni ordinarie Anima Holding S.p.A. ("Anima Holding", l'"Emittente" o la "Società") e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), depositato presso la CONSOB in data 28 marzo 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo con nota n. 0024075/14 del 27 marzo 2014 (il "**Prospetto Informativo**"), nonché integrativo del Paragrafo 5.4.1, Capitolo 5, Sezione Seconda del Prospetto Informativo. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

CAPITOLO IV FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed alle società del Gruppo Anima, al settore di attività in cui essi operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli ed ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli ed ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO

A.1 Rischi connessi ai rapporti con gli Strategic Partners

Premessa

Il Gruppo Anima nasce da una lunga e articolata operazione di aggregazione di attività nell'ambito del risparmio gestito che, a partire dal 2008, ha coinvolto le società di gestione del risparmio appartenenti ai gruppi bancari italiani facenti capo a Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano e Credito Valtellinese (ovvero gli *Strategic Partners*).

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo Anima non dispone di una rete di distribuzione propria ma colloca i propri prodotti in virtù di *(i)* accordi specifici di lungo periodo con gli *Strategic Partners* che le garantiscono l'accesso preferenziale in via esclusiva alle rispettive reti di distribuzione (che consente al Gruppo Anima la possibilità di svolgere, in esclusiva, talune attività commerciali e di *marketing* sulla rete distributiva degli *Strategic Partners*) nonché *(ii)* convenzioni con collocatori terzi, tra i quali istituti di credito e reti di promotori finanziari.

A.1.1 Rischi connessi agli accordi in essere con gli Strategic Partners

Alla Data del Prospetto Informativo, la raccolta netta del Gruppo Anima imputabile alle reti distributive degli *Strategic Partners* negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è pari rispettivamente a: Euro 1.103 milioni; Euro -1.011 milioni; ed Euro -2.400 milioni.

Nonostante l'Emittente abbia in essere accordi commerciali di lungo periodo con gli *Strategic Partners*, non vi è certezza che vengano realizzati negli esercizi successivi risultati analoghi o superiori in termini di raccolta netta imputabile alle reti distributive degli *Strategic Partners*.

Al 31 dicembre 2013, il 48% delle masse gestite è riconducibile alle reti distributive dei 3 *Strategic Partners*, di cui 23% BMPS, 19% BPM, 6% Creval (*Cfr.* Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 6.1.3.1, del Prospetto Informativo). L'eventuale interruzione dei rapporti con gli *Strategic Partners*, potrebbe avere effetti negativi in termini di ammontare delle masse gestite e/o raccolta di nuove masse e, di conseguenza, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo Anima. Inoltre, si rileva che gli accordi commerciali in essere con gli *Strategic Partners* pur prevedendo un accesso preferenziale garantito in via esclusiva alle rispettive reti distributive non garantiscono alcun diritto di esclusiva in relazione al collocamento dei prodotti del Gruppo Anima. Conseguentemente, non si può escludere che sulle reti distributive degli *Strategic Partners* siano collocati prodotti di altri operatori concorrenti in misura anche superiore a quelli del Gruppo Anima.

Non si può escludere che gli *Strategic Partners* procedano a cessioni anche rilevanti dei loro *network* distributivo ad operatori concorrenti riducendo conseguentemente la propria capacità distributiva con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo Anima. *Cfr.* Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafi 1), 2) e 3) del Prospetto Informativo.

Non si può escludere che eventuali possibili variazioni concernenti anche la *governance* e/o gli assetti azionari riguardanti gli *Strategic Partners* possano avere ripercussioni sulla raccolta netta imputabile alle reti distributive degli stessi *Strategic Partners*, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo Anima. In particolare, alla Data del Prospetto Informativo (i) BMPS ha in corso un piano di ristrutturazione bancaria nell'ambito del quale è stato deliberato, *inter alia*, un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti di massimi Euro 3 miliardi; (ii) BPM ha deliberato un aumento del capitale sociale in opzione per l'importo massimo di Euro 500 milioni il cui termine finale di esecuzione è stato fissato al 31 luglio 2014 e (iii) il Consiglio di Amministrazione di Creval ha approvato, in un ampio quadro di misure di rafforzamento patrimoniale, un'operazione di aumento di capitale per un importo massimo di Euro 400 milioni che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in data 11 e 12 aprile 2014.

Si segnala che, che alla data di perfezionamento degli accordi di *partnership* è stata fissata la percentuale di retrocessione sui prodotti al tempo esistenti per gli *Strategic Partners* (per BPM fino al 2030, per Creval fino al 2027 e per BMPS fino al 2015). In particolare, per quanto riguarda BMPS, l'eventuale rinegoziazione nel 2015 riguarderà Euro 5,2 miliardi di AuM al 31 dicembre 2013 per Euro 27,1 milioni di commissioni nette nell'esercizio 2013. Si segnala inoltre che i compensi per nuovi prodotti, anche per gli *Strategic Partners*, sono rinegoziati di volta in volta al momento del lancio degli stessi.

Si segnala inoltre che ai sensi dell'Accordo Commerciale Quadro BMPS le parti, per i quinquenni successivi al 31 dicembre 2015 e fino alla scadenza dell'Accordo Commerciale Quadro BMPS nel 2030, dovranno rinegoziare, nei tre mesi antecedenti la scadenza di ciascun quinquennio, le commissioni su alcuni prodotti della linea Prima pari a Euro 5,2 miliardi di AuM al 31 dicembre 2013 per un ammontare di commissioni nette pari a Euro 27,1 milioni nell'esercizio 2013. *Cfr.* Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 1) del Prospetto Informativo. Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 6.1.3.1, e Capitolo XXII, Paragrafi 1), 2) e 3), del Prospetto Informativo.

A.1.2 Rischi connessi alla durata delle clausole di non concorrenza previste negli accordi di alleanza strategica In base agli accordi quadro per le alleanze strategiche, gli *Strategic Partners* hanno assunto impegni di non concorrenza nei confronti del Gruppo Anima sul territorio italiano, nel settore della gestione collettiva del risparmio, aventi la durata massima consentita dalla normativa vigente, inferiore rispetto alla durata degli accordi quadro. In particolare, l'Accordo Quadro dell'Alleanza Strategica prevede impegni di non concorrenza da parte di BMPS e BPM fino al 29 dicembre 2015, mentre l'Accordo Quadro Creval prevede impegni di non concorrenza da parte di Creval fino al 27 dicembre 2017.

Pertanto, sebbene gli accordi commerciali con gli *Strategic Partners* hanno durata differenziata di lungo periodo (gli Accordi Commerciali Quadro BPM e BMPS fino al 2030, l'Accordo Commerciale Quadro Creval fino al 2027), non si può tuttavia escludere che, successivamente alla scadenza degli impegni di non concorrenza degli *Strategic Partners*, questi ultimi istituiscano o gestiscano OICR, o acquisiscano sul territorio italiano nuove partecipazioni in soggetti che svolgono attività in concorrenza con quella svolta dal Gruppo Anima, o rapporti giuridici che implicino lo svolgimento di attività in concorrenza con il Gruppo Anima, con conseguenti effetti negativi sui livelli di raccolta dei prodotti del Gruppo Anima e, di conseguenza, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo Anima.

Inoltre si segnala che i suddetti impegni di non concorrenza non limitano la possibilità di ciascun *Strategic Partners* di acquisire partecipazioni in soggetti che indirettamente svolgano attività di *asset management* in concorrenza con il Gruppo Anima. Tuttavia, in tal caso, gli *Strategic Partners* dovranno negoziare in buona fede l'eventuale trasferimento di tali attività al Gruppo Anima o a terzi, restando inteso che, fino al termine del divieto di non concorrenza, essi non potranno porre in essere comportamenti che determinino uno sviamento della clientela, anche istituzionale, delle società del Gruppo Anima a favore del soggetto concorrente e dovranno far sì che le rispettive reti distributive non sottoscrivano e/o modificano accordi per la distribuzione dei prodotti del soggetto concorrente.

Inoltre, si segnala che, nel contesto dei Contratti dell'Alleanza Strategica, rimane impregiudicata (1) la possibilità di BPM di continuare a detenere una partecipazione di controllo in Banca Akros S.p.A., società che esercita, tra l'altro, l'attività di gestione di portafogli e di gestione collettiva del risparmio, fermo restando l'impegno di BPM nei confronti delle altre parti a: (a) non porre in essere attività di promozione delle attività svolte da Banca Akros S.p.A. e dei suoi prodotti del risparmio gestito in modo da causare sviamento di clientela e non indirizzare/segnalare clientela a Banca Akros S.p.A., neppure in relazione alla gestione di portafogli; e (b) far sì che Banca Akros S.p.A. si limiti ad esercitare l'attività di gestione di portafogli come attualmente esercitata o non istituisca o gestisca OICR; (2) la possibilità di BMPS e/o di BPM di acquisire partecipazioni in soggetti che indirettamente svolgano anche attività di *asset management* in concorrenza con il Gruppo Anima. In tal caso, BMPS e BPM – ciascuna pur su quanto di propria pertinenza e senza vincolo di solidarietà tra loro – si sono impegnate a trasferire tali attività ad Anima Holding o, su indicazione di quest'ultima, ad una società del Gruppo Anima, ai termini e condizioni che saranno concordati, o, a terzi, nei dodici mesi successivi alla data di efficacia dell'operazione che avrà dato origine a tale obbligo (fermi gli eventuali tempi richiesti per le autorizzazioni di legge), fermo restando che, sino al trasferimento, BMPS e/o BPM non potranno in essere comportamenti che determinino uno sviamento della clientela, anche istituzionale, del Gruppo

Anima a favore del soggetto che svolga attività di *asset management* in concorrenza con il Gruppo Anima e dovranno far sì che rispettivamente i Soggetti della Rete BMPS e i Soggetti della Rete BPM non sottoscrivano e/o modificano accordi per la distribuzione dei prodotti del soggetto che svolga attività di *asset management* in concorrenza con il Gruppo Anima. I predetti impegni sono previsti soltanto in favore di Lauro 42.

Si rileva infine che, con riferimento a BMPS e BPM restano espressamente escluse dagli impegni di non concorrenza la distribuzione e la selezione di OICR istituiti e/o gestiti da terzi, la gestione di fondi di *private equity*, di fondi etici e di fondi immobiliari e con riferimento a BMPS la gestione di portafogli. Si precisa che, con riferimento a BMPS, l'impegno di non concorrenza relativo alla gestione di portafogli si applica solo in relazione alle gestioni di portafogli relative a clienti istituzionali essendo esclusa da tale impegno la gestione di portafogli di investimento in favore di persone fisiche (attività già oggi svolta internamente da BMPS).

Anche con riferimento a Creval restano escluse dagli impegni di non concorrenza la distribuzione e la selezione di prodotti istituiti e/o gestiti da terzi.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafi 1), 2) e 3), del Prospetto Informativo.

A.2 Rischi connessi all'utilizzo di canali terzi per il collocamento dei prodotti finanziari Anima

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo Anima non dispone di una rete di distribuzione propria. Il collocamento dei prodotti del Gruppo, in virtù di apposite convenzioni, è prevalentemente affidato a collocatori terzi, tra i quali istituti di credito e reti di promotori finanziari.

L'assenza di una rete distributiva proprietaria potrebbe comportare che i soggetti che, sino alla Data del Prospetto Informativo, hanno distribuito i prodotti finanziari della Società potrebbero non continuare a farlo, ovvero potrebbero non continuare a mantenere gli stessi livelli di raccolta netta negli esercizi successivi. Inoltre, non si può escludere che le condizioni economiche di distribuzione attuali varino per effetto di negoziazioni tra le parti.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, del Prospetto Informativo.

A.3 Rischi connessi al collocamento in via non esclusiva dei prodotti del Gruppo da parte dei collocatori

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo ha in essere apposite accordi di lungo periodo con gli *Strategic Partners* che garantiscono l'accesso preferenziale in via esclusiva alle rispettive reti di distribuzione (che consente al Gruppo Anima la possibilità di svolgere, in esclusiva, talune attività commerciali e di *marketing* sulla rete distributiva degli *Strategic Partners*), nonché convenzioni con collocatori terzi, tra i quali istituti di credito e reti di promotori finanziari.

Tuttavia, il collocamento dei prodotti del Gruppo non avviene, in nessun caso, in via esclusiva da parte dei collocatori.

Infatti, le convenzioni di distribuzione (anche con gli *Strategic Partners*) non prevedono impegni di esclusiva per il collocamento dei prodotti né a carico del Gruppo Anima né a carico dei collocatori.

Cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafi 2.2.1), 2.2.2) e 3.2) del Prospetto Informativo.

A.4 Rischi connessi ai limiti all'operatività e a particolari clausole contenute nel Nuovo Contratto di Finanziamento

In data 4 marzo 2014, la Società ha stipulato con Banca IMI, anche in qualità di banca agente (la "Banca Agente"), BMPS, UniCredit, MedioCreval S.p.A. e BPM un contratto di finanziamento per un importo massimo complessivo di Euro 175 milioni utilizzato per rifinanziare integralmente il suo indebitamento bancario a medio-lungo termine. Alla Data del Prospetto l'indebitamento finanziario dell'Emittente derivante dal Nuovo Contratto di Finanziamento in linea capitale è pari all'intera somma di Euro 175 milioni erogata in data 7 marzo 2014, essendo la prima rata di rimborso del capitale dovuta il 30 giugno 2015.

Il Nuovo Contratto di Finanziamento, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe di finanziamento chirografario a medio-lungo termine, impone alla Società di rispettare specifici parametri finanziari. In particolare, a partire dalla data in cui le Azioni saranno ammesse alla negoziazione sul MTA, sarà calcolato con cadenza semestrale a partire dal 30 giugno 2014 sulla base del bilancio consolidato annuale del Gruppo e del bilancio consolidato intermedio il rapporto tra posizione finanziaria netta (come definita contabilmente) ed EBITDA che, alle date di calcolo del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, non deve superare le soglie indicate nel Nuovo Contratto di Finanziamento.

L'eventuale futura incapacità della Società di rispettare i parametri finanziari previsti nel Nuovo Contratto di Finanziamento, potrebbe comportare l'obbligo della Società di rimborso anticipato delle somme finanziate e determinare effetti negativi sull'attività e sulla situazione economico-patrimoniale del Gruppo.

Analoghi effetti negativi potrebbero conseguire anche ai verificarsi di un cambio di controllo dell'Emittente, che costituisce un evento di rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento. In particolare, il cambio di controllo comporta il rimborso integrale del Finanziamento a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni della Società sul MTA se (i) un ente diverso da i) gruppo BPM e dal gruppo BMPS, da solo ovvero agendo in concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4 e 4-bis, del TUF; ovvero tramite qualsiasi patto parasociale o analogo accordo o pattuizione con altri enti (ivi inclusi i gruppo BPM e il gruppo BMPS), detenga/detengano più del 30% (ovvero la diversa soglia di volta in volta prevista dalla normativa applicabile per il lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (comunque denominata) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria e/o straordinaria della Società; (ii) prima del 30 giugno 2017, il gruppo BPM e il gruppo BMPS (come di seguito definita) cessino di avere la piena e/o esclusiva e/o, diretta o indiretta (in tal caso ciascuno anche tramite una società controllata), proprietà rispettivamente di almeno il 9,9% (nove virgola nove per cento) ciascuno del capitale sociale della Società avente diritto di voto, fatta eccezione per eventuali riduzioni delle partecipazioni a seguito di aumenti di capitale della Società finalizzati esclusivamente al pagamento dei corrispettivi in natura derivanti da Acquisizioni Consensite; e (iii) la Società cessi di avere la piena e/o esclusiva e/o diretta proprietà del 100% del capitale sociale di Anima ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento (iv) la Società cessi di avere la proprietà libera da vincoli del 100% del capitale sociale di Anima; e (v) uno o più soci originari (i.e. il gruppo BPM o il gruppo BMPS) cessino di avere la proprietà libera da vincoli della quota di capitale sociale della Società di cui ciascuno di essi debba di volta in volta essere rispettivamente titolare perché non si verifichi un cambio di controllo.

A.4.1 Ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e recesso

Al verificarsi di alcuni eventi rilevanti che, ove non vi sia posto rimedio entro i termini contrattuali per alcuni di essi previsti, costituiscono causa di decadenza dal beneficio del termine o, a seconda dei casi, causa di risoluzione o di recesso con conseguente obbligo dell'Emittente di rimborsare la porzione del finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno del rimborso, oltre spese, costi e commissioni e qualsiasi altro importo dovuto. In particolare, gli eventi rilevanti di cui al precedente paragrafo, includono tra gli altri: (i) il mancato pagamento di importi dovuti ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento, e della documentazione finanziaria allo stesso relativa; (ii) l'inadempimento e/o la violazione degli impegni finanziari e degli obblighi previsti nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (iii) false dichiarazioni o dichiarazioni fuorvianti; (iv) l'insolvenza e/o procedimenti di insolvenza e/o preconcorsuali; (v) l'avvio di contenziosi ritenuti rilevanti ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento; (vi) il *cross default*; secondo i termini previsti dal Nuovo Contratto di Finanziamento; (vii) la liquidazione o il verificarsi di un caso di scioglimento; (viii) la riduzione del capitale sociale riconducibile alle situazioni previste dall'art. 2482 *ter* del cod. civ.; (ix) l'inefficacia degli Accordi Commerciali; (x) l'emissione da parte della società di revisione di un giudizio negativo (secondo il significato di cui all'art. 156 TUF e/o un rilievo negativo di natura sostanziale, ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero il mancato rilascio di alcuna certificazione ovvero espressa richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale, con riferimento alla relazione di certificazione, consolidata o meno, su base annuale e semestrale, relativa ai bilanci di periodo consolidati o non, della Società o di qualsiasi società del Gruppo Anima che sia soggetta a certificazione; (v) la revoca, la modifica o peggiorativa o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o permessi di natura governativa o di altra natura, della Società o di qualsiasi società del Gruppo Anima, in quanto tali autorizzazioni o permessi siano necessari per lo svolgimento della propria attività, ovvero siano relativi, o comunque connessi, all'ammissione alla quotazione sul MTA delle azioni della Società ovvero ad uno o più degli Accordi Commerciali(vii) la violazione da parte della Società delle obbligazioni a suo carico individuate nel Nuovo Contratto di Finanziamento o negli ulteriori documenti finanziari (incluso, a titolo di esempio, la delibera di una qualsivoglia distribuzione ovvero acquisto di azioni proprie o restituzione o rimborso in favore dei propri soci in violazione delle previsioni); (viii) l'utilizzo del Finanziamento per scopi diversi da quelli ivi previsti; (xvi) il caso in cui per la Società sia o diventi illegale adempiere ad uno dei propri obblighi aventi natura sostanziale derivanti da documenti finanziari.

A.4.2 Distribuzione di dividendi

Si prevedono inoltre limitazioni operative relativamente alla distribuzione di dividendi a far data dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla negoziazione sul MTA, la Società potrà distribuire utili a condizione che:

- la distribuzione (A) non ecceda nel suo ammontare, un importo pari all'Eccesso di Cassa del Gruppo (come definito nel Nuovo Contratto di Finanziamento) risultante dai documenti contabili relativi all'esercizio immediatamente precedente a quello in corso alla data di delibera e alla data di pagamento dei dividendi e (B) siano effettuati successivamente alla data di approvazione dei documenti contabili sopra menzionati;

- gli utili oggetto di distribuzione si riferiscano ad, e siano maturati in, un esercizio successivo al 2013, nonché la distribuzione sia deliberata dopo il 31 dicembre 2014;

- alla data della delibera di distribuzione non siano in corso né uno o più Eventi Rilevanti da riferirsi, a seconda del caso, alla Società e/o alle controllate rilevanti e/o alle società del Gruppo, tra cui si segnalano, tra l'altro: (a) il mancato pagamento di importi dovuti ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento, e della documentazione finanziaria allo stesso relativa; (b) l'inadempimento e/o la violazione degli impegni finanziari e degli obblighi previsti nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (c) false dichiarazioni o dichiarazioni fuorvianti; (d) l'insolvenza e/o procedimenti di insolvenza e/o preconcorsuali; (e) l'avvio di contenziosi ritenuti rilevanti ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento; (f) il *cross default*, secondo i termini previsti dal Nuovo Contratto di Finanziamento, con società interne al Gruppo; (g) la liquidazione o il verificarsi di un caso di scioglimento; (h) la riduzione del capitale sociale riconducibile alle situazioni previste dall'art. 2482 *ter* del cod. civ.; (i) l'invalidità o l'inefficacia degli Accordi Commerciali; (j) l'emissione, da parte della società di revisione di un giudizio negativo (secondo il significato di cui all'art. 156 TUF) e/o un rilievo negativo di natura sostanziale, ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero il mancato rilascio di alcuna certificazione, con riferimento alla relazione di certificazione, consolidata o meno, su base annuale, relativa ai bilanci di periodo consolidati o non, della Società o di qualsiasi società del Gruppo Anima che sia soggetta a certificazione; (m) la revoca, la modifica peggiorativa o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o permessi di natura governativa o di altra natura, della Società o di qualsiasi società del Gruppo Anima, in quanto tali autorizzazioni o permessi siano necessari per lo svolgimento della propria attività, ovvero siano relativi, o comunque connessi, all'ammissione alla quotazione sul MTA delle azioni della Società ovvero ad uno o più degli Accordi Commerciali, né per effetto di tale distribuzione alla successiva Data di Riferimento (come di seguito definita) il rapporto PFM/EBITDA non rispetti la soglia prevista negli Impegni Finanziari con riguardo a tale Data di Riferimento; e

- alla Data di Riferimento immediatamente precedente alla data della delibera, della distribuzione risultino rispettati gli Impegni Finanziari.

A.4.3 Operazioni Straordinarie

Si prevedono inoltre limitazioni operative relativamente a:

- effettuati operazioni straordinarie: né la Società né le società del Gruppo Anima possono effettuare operazioni straordinarie salvo che non abbiano ottenuto il previo consenso scritto della maggioranza delle Banche Finanziatrici, fatta eccezione per le seguenti operazioni consentite: (i) cessione di prodotti o altri beni nell'ambito dell'attività commerciale ordinaria; (ii) cessioni di cassa per finalità che non siano prolfite ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento e degli altri documenti finanziari; (iii) gli atti di disposizione tramite i quali sia effettuata una operazione straordinaria consentita; (iv) cessioni di beni obsoleti o diritti di privativa industriale non necessari per l'attività esercitata dal cedente; (v) cessioni di beni trasferiti a condizioni di mercato da una società del Gruppo a un'altra società del Gruppo; (vi) gli atti di disposizione aventi ad oggetto un bene di proprietà della Società il cui valore di mercato - singolarmente considerato - nonché cumulato con quello di tutti i beni oggetto di atti di disposizione compiuti dalla Società nel corso del medesimo esercizio sociale in cui tale bene sia oggetto di disposizione - non ecceda Euro 250.000,00 per ciascun esercizio; (vii) gli atti di disposizione aventi ad oggetto un bene di proprietà delle società del Gruppo il cui valore di mercato - singolarmente considerato - nonché cumulato con quello di tutti i beni oggetto di atti di disposizione compiuti dalle società del Gruppo (diverse dalla Società) nel corso del medesimo esercizio sociale in cui tale bene sia oggetto di disposizione - non ecceda Euro 5 milioni per ciascun esercizio (fermo restando che per le operazioni di cui ai precedenti paragrafi non rilevano per verificare se le altre operazioni straordinarie consentite di seguito elencate possono essere considerate consentite o meno; (viii) quotazione sul Mercato Telematico Azionario effettuata nel rispetto dei documenti finanziari individuali dal Nuovo Contratto di Finanziamento; (ix) cessione del ramo d'azienda della Società avente ad oggetto l'attività di *back office* svolta in relazione alla gestione patrimoniale (x) la costituzione nel corso del 2014 (in ottemperanza della direttiva AIFMD) in Irlanda di una società ad *hoc* per la gestione di uno specifico prodotto, che sarà controllata da Anima SGR, direttamente o tramite la controllata Anima IE; (xi) gli aumenti di capitale a pagamento effettuati ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a condizione che non determinino una modifica dell'assetto proprietario o di controllo; (xii) operazioni di liquidazione *in bonis* di società del Gruppo diverse dalla Società, Anima o dalle altre controllate principali (come individuate nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (xiii) la fusione per incorporazione di una società (diversa dalla Società) di diritto italiano, in Anima alle condizioni previste nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (xiv) le fusioni per incorporazione di una società del Gruppo (diversa dalla Società e/o da Anima) in un'altra società del Gruppo (diversa dalla Società e/o da Anima), alle condizioni previste nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (xv) gli aumenti di capitale e/o l'emissione di strumenti finanziari alle condizioni previste nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (xvi) le emissioni di prestiti obbligazionari e prestiti obbligazionari convertibili, da parte della Società esercitate in conformità alla disciplina contenuta nel Nuovo Contratto di Finanziamento e sempre che per effetto dell'esercizio dei diritti di conversione, dei diritti di opzione, dei *warrants*, e/o di analoghi diritti che abbiano ad oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni ovvero per effetto dell'esercizio dei relativi diritti amministrativi, previsti in tali prestiti obbligazionari convertibili, non si possa verificare anche solo in ipotesi un cambio di controllo; (xvii) gli aumenti di capitale a beneficio della Società mediante esclusivo conferimento di partecipazioni di società di capitali, ai sensi degli articoli 2440 del codice civile, alle condizioni previste nel Nuovo Contratto di Finanziamento; (xviii) gli aumenti di capitale effettuati (a) dalla Società, a seconda dei casi, in Anima o in una Società Partecipata, allo scopo precipuo ed esclusivo di finanziare un'Acquisizione Consensita (come di seguito individuata) realizzata, a seconda dei casi, da Anima o dalla Società Partecipata, ed (b) esclusivamente mediante i proventi derivanti dall'emissione di azioni della Società o Apporti di *Equity* dei soci della Società effettuati ai fini della predetta acquisizione; (xix) gli aumenti di capitale a pagamento in quanto effettuati esclusivamente dalla Società a beneficio di altra società del Gruppo ovvero (ove l'altra società del Gruppo beneficiaria di detto aumento di capitale sia diversa da Anima) anche da parte di altra società del Gruppo ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a condizione in ogni caso che non determinino un cambio di controllo ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento; (xx) aumenti di capitale e/o emissione di strumenti finanziari nel contesto di piani di incentivazione del *management*; (xxi) acquisizioni di azioni proprie nel rispetto degli articoli 2357 *ss.* del codice civile alle condizioni previste nel Nuovo Contratto di Finanziamento.

Per ulteriori informazioni, si vedano la Sezione Prima, Capitolo X Paragrafo 10.1 e il Capitolo XXII, Paragrafo 5) del Prospetto.

A.5 Rischi connessi alla politica di distribuzione dei dividendi dell'Emittente

Nell'ultimo triennio, l'Emittente non ha distribuito dividendi nel rispetto delle disposizioni previste nel contratto di finanziamento di cui al Capitolo XXII, Paragrafo 4) del Prospetto Informativo che prevedeva limiti, a carico della Società, ad effettuare distribuzioni di dividendi o riserve di patrimonio netto sotto alcuna forma (ivi inclusi rimborsi di finanziamenti soci) salvo che le distribuzioni di dividendi fossero effettuate in relazione ai risultati dell'esercizio 2015 (ovvero 2016, nel caso in cui il c.d. Aggiustamento Prezzo Ricavi BMPS e BPM fosse stato pari o superiore ad Euro 15 milioni) e seguenti. Detto contratto di finanziamento è terminato a seguito dell'integrale rimborso dell'importo finanziato in data 7 marzo 2014.

In base al Nuovo Contratto di Finanziamento di cui al Capitolo XXII, Paragrafo 5) del Prospetto Informativo – a far data dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla negoziazione sul MTA – la Società potrà distribuire dividendi a condizione che non siano in corso Eventi Rilevanti (come definiti nel Nuovo Contratto di Finanziamento) e a condizione che: (i) la distribuzione (A) non ecceda nel suo ammontare, un importo pari all'Eccesso di Cassa del Gruppo (come definito nel Nuovo Contratto di Finanziamento) risultante dai documenti contabili relativi all'esercizio immediatamente precedente a quello in corso alla data di delibera e alla data di pagamento dei dividendi e (B) siano effettuati successivamente alla data di approvazione dei documenti contabili sopra menzionati; (ii) gli utili oggetto di distribuzione si riferiscano ad, e siano maturati in, un esercizio successivo al 2013, nonché la distribuzione sia deliberata dopo il 31 dicembre 2014; (iii) alla data della delibera di distribuzione non siano in corso né uno o più Eventi Rilevanti (come definiti nel Nuovo Contratto di Finanziamento), né per effetto di tale distribuzione alla successiva Data di Riferimento (come definita nel Nuovo Contratto di Finanziamento) il rapporto PFM/EBITDA non rispetti la soglia prevista negli Impegni Finanziari (come definiti nel Nuovo Contratto di Finanziamento) con riguardo a tale Data di Riferimento; e (iv) alla Data di Riferimento immediatamente precedente alla data della delibera, della distribuzione risultino rispettati gli Impegni Finanziari.

In ogni caso, la distribuzione dei dividendi dipenderà dalle necessità e opportunità di investimento e dai risultati realizzati dalla Società e dalle sue controllate, anche in considerazione degli impegni assunti nell'ambito del Nuovo Contratto di Finanziamento nonché dei requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa di riferimento nelle rispettive giurisdizioni delle società controllate. Pertanto, in futuro la Società potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi oppure potrebbero non esservi riserve distribuibili disponibili per la distribuzione di dividendi.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.6, e Capitolo XXII, Paragrafi 4) e 5) del Prospetto Informativo.

A.6 Rischi connessi ad dati finanziari e di bilancio presenti nel Prospetto Informativo

Il Gruppo, così come risultante nella sua configurazione attuale, ha una limitata storia operativa e una ridotta disponibilità di informazioni finanziarie storiche in base alle quali valutare l'andamento della gestione.

In particolare, si rileva che: (i) l'esercizio 2011 è stato caratterizzato dall'operazione di fusione per incorporazione di Prima SGR S.p.A. in Anima SGR S.p.A. La predetta operazione straordinaria perfezionata in data 31 dicembre 2011, ha comporta-

to la redazione di un bilancio con effetti retroattivi per l'intero esercizio 2011; (ii) l'esercizio 2012 è stato caratterizzato dall'acquisizione dal Gruppo Creval di Aperta e Luxgest che ha comportato la redazione di un bilancio con effetti retroattivi, per i profili patrimoniali, per l'intero esercizio 2012; (iii) l'esercizio 2013 è stato influenzato dalla componente straordinaria e non ripetibile relativa all'aggiustamento del prezzo previsto nell'Accordo Quadro dell'Alleanza Strategica pari a Euro 55.494 migliaia al 31 dicembre 2013 (incluso nella voce 160 "Altri Proventi e oneri di gestione" del Conto Economico) di cui Euro 26.100 migliaia per BMPS e Euro 29.394 migliaia per BPM.

Si rileva che le clausole di aggiustamento prezzo previste nell'ambito dell'Accordo Quadro dell'Alleanza Strategica e dell'Accordo Quadro Creval e legate ai ricavi netti generati dagli *Strategic Partners* esseranno di avere efficacia rispettivamente (i) con riferimento al gruppo MPS e BPM successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2013 (i) con riferimento al Gruppo Creval successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2013 e (ii) con riferimento al Gruppo Creval successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2017.

Stante quanto sopra, nel valutare le prospettive del Gruppo Anima, gli investitori possono fare affidamento su dati finanziari e di bilancio relativi ad un arco temporale relativamente breve e caratterizzati dalla presenza di poste straordinarie relative alle numerose operazioni straordinarie effettuate dal Gruppo.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.2, Capitolo XX, Paragrafo 20.1 e Capitolo XXII del Prospetto Informativo.

A.7 Rischi connessi alla concentrazione sui clienti istituzionali

Nell'ambito dell'attività di gestione individuale sui clienti istituzionali, il Gruppo Anima ha in essere accordi di collaborazione con le società assicurative collegate ai gruppi MPS e BPM, rispettivamente AXA/MPS e Bipiemme Vita S.p.A. (società controllata da Covèa SGAM). Questi rapporti commerciali sono separati e distinti dall'Accordo Quadro dell'Alleanza Strategica.

Si rileva che la clientela istituzionale, in generale, ancorché composta da operatori esperti in grado di valutare la performance dei prodotti di *asset management* nel lungo periodo, formula scelte di investimento che possono provocare ingenti e repentine mobilità di masse, anche in uscite anche in brevi lassi tempo.

Al 31 dicembre 2013, il 22% delle masse gestite dal Gruppo Anima con riferimento alla clientela istituzionale, riguarda i prodotti destinati agli operatori assicurativi AXA/MPS e Bipiemme Vita con cui il Gruppo presenta degli accordi di collaborazione come descritti nel Capitolo XXII, Paragrafo 1).

Non vi è garanzia che la totalità delle masse riferite a tali clienti istituzionali continui ad essere gestita dal Gruppo Anima con conseguenti effetti negativi in termini di ammontare delle masse gestite e di conseguenza sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo Anima.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafi 1), 2) e 3), del Prospetto Informativo.

A.8 Rischi connessi alle perdite di valore dell'avviamento (cd. *impairment test*)

Alla data del 31 dicembre 2013, le attività immateriali del Gruppo Anima sono pari a circa Euro 763,8 milioni (di cui Euro 639,2 milioni relativi ad avviamenti) e rappresentano il 62,9% del totale dell'attivo consolidato del Gruppo Anima.

Le attività immateriali diverse dall'avviamento e a vita utile definita sono ammortizzate a quote costanti sulla base della relativa vita utile. Qualora la vita utile sia indefinita non si procede all'ammortamento, ma solamente alla periodica verifica dell'adeguatezza del valore di iscrizione (c.d. *impairment test*).

Gli avviamenti sono assoggettati ad un *impairment test* eseguito almeno su base annuale o qualora vi sia presenza di indicatori che facciano supporre una perdita del loro valore. Tale *impairment test* è finalizzato a confrontare il valore contabile dell'unità generatrice dei flussi finanziari